



*Ministero dell' Ambiente
edella Tutela del Territorio
e del Mare*

27 GIU. 2007

Roma

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

N° 1343/ALBO/PRES.

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

Risposta al Foglio del

LORO SEDI

N°

Prot. N° *Allegati*

Oggetto: Sanzioni disciplinari di cui al D.M. 406/98. Principio di specialità.

E' stato richiesto da alcune Sezioni regionali se sia necessaria l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi degli art. 16, comma 1, 17, comma 1, lettera c), e 18 del D.M. 406/98, in caso di comportamenti oggetto di altre sanzioni amministrative, oltre quelle previste dallo stesso D.M.

Al riguardo, il Comitato Nazionale ha ritenuto di rammentare che la materia è regolata dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prevede che, ove uno stesso fatto sia punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si debba applicare la disposizione speciale. Pertanto, dovrà essere compito delle Sezioni regionali valutare, caso per caso, se le disposizioni sanzionatorie previste dal regolamento dell'Albo costituiscano o meno norma speciale. A titolo esemplificativo si può affermare che la normativa contenuta nell'art. 258 del D. Lgs. 152/06 deve essere considerata speciale e, pertanto, le eventuali violazioni della stessa non possono trovare ulteriore sanzione nel regolamento dell'Albo.

IL SEGRETARIO

Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosanna Laraia